

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione - Scopi - Sedi

ARTICOLO 1

Costituzione:

E' costituita in Italia la "CAMERA DI COMMERCIO ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA" (C.C.I-RD) di seguito denominata "Camera" con sede legale ed operativa in Lucca – Corte della Campana n°10.

La Camera è iscritta al n° 41 dell'Albo delle Camere di Commercio italo-estere ed estere in Italia di cui all'articolo 22 comma 1 Legge 29 Dicembre 1993 n° 580.

La durata della Camera è fissata al 30/01/2057

ARTICOLO 2

Scopi Associativi:

La Camera è un'associazione e non persegue finalità di lucro. Scopo della sua attività è quello di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e la Repubblica Dominicana. Per il raggiungimento di tali finalità, la Camera svolgerà un'impegnativa attività per:

- 1) contribuire allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli e finanziari tra l'Italia e la Repubblica Dominicana, nonché all'incremento della collaborazione tecnica fra i due Paesi, nonché intraprendere, organizzare, patrocinare e favorire ogni attività di carattere culturale, sociale e scientifica, volta ad approfondire la conoscenza reciproca ed a stabilire legami di amicizia tra l'Italia e la Repubblica Dominicana .
- 2) Raccogliere, fornire mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi agli ambienti interessati e in modo particolare ai propri soci:
 - a) notizie e dati comunque riguardanti l'attività economica e lo sviluppo dei due Paesi;
 - b) informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i due Paesi;
 - c) notizie sulla legislazione commerciale, industriale ed amministrativa di interesse per gli operatori;
 - d) informazioni circa le disposizioni valutarie e le disposizioni che regolano i trasporti ed il turismo.

- 3) Studiare l'andamento delle rispettive attività produttive mettendone in evidenza le possibilità di mercato, orientare il moto espansivo delle relazioni commerciali ed industriali.
- 4) Offrire la sua collaborazione agli enti governativi ed alle pubbliche amministrazioni dei due Paesi per la promozione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi fra l'Italia e la Repubblica Dominicana.
- 5) Agevolare la composizione di controversie di carattere economico insorgenti fra gli operatori sempre e quando derivino da operazioni commerciali fra i due Paesi; nonché di costituire allo scopo, su richiesta delle parti interessate, collegi arbitrali o peritali.
- 6) Organizzare riunioni, conferenze ed altre manifestazioni; promuovere studi e ricerche di mercato; stimolare la partecipazione degli operatori economici a fiere ed esposizioni, organizzare missioni di operatori da e per la Repubblica Dominicana; sviluppare ogni altra azione tesa ad incrementare le relazioni economiche italo-dominicane; diffondere la conoscenza reciproca delle caratteristiche dei settori industriale, agricolo, commerciale e turistico; favorire il trasferimento di tecnologie e lo scambio di beni e servizi; promuovere la costituzione di società miste.
- 7) Sottoporre alle autorità competenti e, in particolare alle autorità diplomatiche e consolari dei Paesi interessati, iniziative che possano favorire lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Repubblica Dominicana.

ARTICOLO 3

Istituzione di Sedi operative secondarie

La Camera può autorizzare l'apertura o la chiusura di Uffici di Rappresentanza e/o di Sedi Operative Secondarie su base territoriale in Italia e all'estero. Le spese di conduzione di tali Sedi potranno essere a carico della Camera entro i limiti dei fondi eventualmente assegnati a tale scopo dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, informandone preventivamente il Consiglio Direttivo, può nominare uno dei Consiglieri residenti in detta zona quale Responsabile d'Area e affidargli la gestione dell'Ufficio di Rappresentanza e/o della Sede Operativa secondaria. Tale carica sarà puramente onoraria e la Camera potrà eventualmente rifondere al delegato solamente le spese preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute nell'interesse della Camera e appropriamente giustificate e documentate.

TITOLO SECONDO

Soci

ARTICOLO 4

Qualità dei Soci

Può essere socio della Camera qualunque persona fisica o giuridica, privata o pubblica, di qualsiasi razza, religione, credo politico e nazionalità, interessata alle finalità della Camera.

ARTICOLO 5

Categoria dei Soci

I soci possono essere delle seguenti categorie:

- a) soci ordinari
- b) soci sostenitori
- c) soci onorari

Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presente statuto e versano il contributo annuo.

Sono soci sostenitori coloro che si attengono alle disposizioni del presente statuto e che versano un contributo minimo annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci ordinari.

Su designazione del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a far parte della categoria dei soci onorari componenti delle Rappresentanze Ufficiali dei due Paesi e persone che hanno contribuito in modo preclaro allo sviluppo degli scambi culturali ed economici tra Italia e Repubblica Dominicana o reso eminenti servizi alla Camera. Possono altresì essere nominati soci onorari coloro che effettuano, per spirito di liberalità, nell'interesse e a favore della Camera, elargizioni in denaro e/o in natura. I soci onorari godranno di tutti i diritti e privilegi dei soci effettivi, ad esclusione del diritto di voto e potranno essere esonerati dalla corresponsione di quote.

I soci onorari verranno registrati in un apposito Albo a cura del Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo insindacabilmente conferirà o revocherà i soci onorari con il voto della maggioranza.

ARTICOLO 6

Contributi dei Soci

Chi intende associarsi alla Camera presenta, a sua scelta, domanda di associazione come socio ordinario o sostenitore. Il Consiglio Direttivo fissa la misura del contributo annuale per l'appartenenza alla Camera.

Le quote associative dovranno essere versate in una unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno.

ARTICOLO 7

Ammissione

Le domande di ammissione alla Camera devono essere effettuate per iscritto su moduli appositi e firmati dal richiedente.

Le domande di ammissione saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio Direttivo, e dopo il versamento della quota associativa prevista.

La maggioranza della compagine associativa, riferita ai soci ordinari e sostenitori e con l'esclusione dei soli soci onorari dovrà, comunque ed imprescindibilmente, essere composta, in ogni momento della vita della Camera, da imprese sia estere che italiane.

ARTICOLO 8

Durata della qualità di socio

La domanda di ammissione alla Camera impegna il socio a tutti gli effetti statutari per l'esercizio nel quale si è iscritto.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre che in caso di dimissioni, anche per delibera insindacabile del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Esercizio dei diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola col pagamento dei contributi.

TITOLO TERZO

Organi Camerali

ARTICOLO 11

Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce annualmente entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale; inoltre può riunirsi per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante lettera postale, fax o comunicazione e-mail inviati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione e con indicato orario, luogo e data della seconda convocazione e recanti l'ordine del giorno e sottoscritti dal Presidente della Camera.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) nomina il/i presidente/i Onorario/i;
- b) nomina il Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) approva il Rendiconto Economico ed il Conto di Previsione;
- e) ratifica le misure dei contributi associativi annuali;
- f) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

L'Assemblea Straordinaria de soci:

- a) delibera in merito alle modifiche del presente statuto;
- b) delibera in merito alla proroga e all'eventuale scioglimento anticipato della Camera, alla nomina dei liquidatori e ai loro poteri;
- c) delibera in merito a qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalle leggi e dal presente statuto.

ARTICOLO 12

Validità del Voto di Maggioranza

Ogni socio delle categorie soci ordinari e soci sostenitori, come definito dall'art. 2532 secondo comma del Codice Civile, ha diritto nelle assemblee ad un unico voto anche relativamente all'elezione degli Organi Amministrativi, e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Non esercitano il diritto di voto i soci onorari.

Ogni socio non può essere portatore di più di dieci deleghe. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, personalmente o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, in caso di voto palese, prevale il voto del presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Camera. In sua assenza l'Assemblea elegge a presiederla uno dei Vicepresidenti ovvero, in assenza di questi, il Segretario Generale o uno dei soci presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, su decisione del presidente dell'Assemblea.

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata votando una o più liste diverse presentate dal Consiglio Direttivo uscente o, in mancanza di queste, su una lista proposta dal Presidente uscente. Gli organi vengono eletti, in caso di lista unica, a maggioranza relativa dei voti. In caso di più liste, vale il sistema proporzionale.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

Per poter essere eletti membri del Consiglio Direttivo i cittadini italiani non devono aver riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cittadini esteri devono possedere il benestare della Rappresentanza Diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza.

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo

Le direttive e gli orientamenti della Camera spettano al Consiglio Direttivo, che ne controlla il patrimonio, è responsabile della sua situazione finanziaria e dirige la sua attività. Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri, anche non soci, dura in

carica cinque anni Il Presidente, dopo la scadenza, di diritto rimarrà parte del successivo Consiglio Direttivo con la carica di consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo, eletti in rappresentanza di soci non persone fisiche (Enti pubblici e privati, aziende in genere) decadono dalla carica di Consigliere, se l'Ente o l'azienda cessa di essere socio ed essi non sono soci; tali consiglieri devono essere sostituiti su designazione e per cooptazione del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza di almeno un terzo dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera semplice, fax o comunicazione e-mail recante l'Ordine del Giorno sottoscritta dal Presidente e spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con le stesse modalità suddette, quando lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente della Camera ovvero, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Camera :

- a) promuove e delibera le iniziative necessarie al conseguimento dei fini sociali e attua le delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulla espulsione dei soci;
- c) nomina tra i suoi membri, il Presidente ,i due Vice-Presidenti e il Tesoriere della Camera;
- d) delibera gli atti di gestione economica e finanziaria del suo patrimonio sociale;
- e) delibera la misura del contributo annuale per le varie categorie dei soci;
- f) approva il rendiconto economico ed il conto di previsione predisposti dal Tesoriere e da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci;
- g) nomina il Direttore della Camera

I Consiglieri dimissionati o decaduti per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, vengono immediatamente sostituiti su designazione e per cooptazione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 14

Presidenti Onorari

Qualora l'Assemblea lo ritenga possono essere nominati uno o due Presidenti Onorari anche tra i non soci, che durano in carica per un anno.

ARTICOLO 15

Presidente

Il Presidente della Camera è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio Direttivo , salvo casi di sua assenza.

Decide sulla nomina dei Comitati specializzati di settore e sulla nomina dei rispettivi coordinatori.

Nomina, tra i Consiglieri, i Responsabili d'Area che dovranno gestire gli Uffici di Rappresentanza e/o le Sedi Operative Secondarie.

Rappresenta la Camera nei rapporti interni e di fronte ai terzi. Presiede a tutte le attività della Camera.

Può delegare ai Vice-Presidenti ed al Segretario Generale specifici poteri e funzioni di sua competenza.

ARTICOLO 16

Vice-Presidenti

I Vice-presidenti della Camera sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e durano in carica cinque anni. Coadiuvano il Presidente ed esercitano i poteri e le funzioni a loro delegati.

ARTICOLO 17

Segretario Generale

Il Segretario Generale della Camera è nominato dal Presidente anche tra i non soci. Su delega del Presidente può rappresentare la Camera, di cui può avere la firma sociale, nei rapporti interni e di fronte a terzi.

Per essere regolarmente eletto deve soddisfare le medesime caratteristiche richieste ai membri del Consiglio Direttivo e stabilite dall'art. 12 del presente statuto.

Il Segretario Generale è il principale funzionario amministrativo e operativo.

Al Segretario Generale spettano la direzione e l'amministrazione di tutti gli uffici della Camera e provvede ad assumere, licenziare, assegnare i compiti e a sovrintendere a tutti gli impiegati.

Il Segretario Generale, insieme al Presidente, ha il controllo generale della corrispondenza e delle pubblicazioni della Camera.

Controfirma i documenti ufficiali ed ha la custodia dell'eventuale Sigillo della Camera ed è responsabile dello svolgimento dei programmi di lavoro secondo le direttive e disposizioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile di tutte le spese secondo l'imputazione approvata nel Bilancio, partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo di cui assume le funzioni di Segretario e redige i relativi verbali.

Il Segretario Generale ha facoltà di accendere conti correnti sia presso istituti bancari sia presso pubbliche Amministrazioni Postali, il tutto con le limitazioni delle firme congiunte previste dal successivo art. 21.

ARTICOLO 18

Direttore

L'esecuzione delle delibere e la direzione della Camera possono essere affidate ad un Direttore con i compiti determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

Comitati specializzati di settore

Il Presidente può istituire i Comitati specializzati di settore che ritiene opportuni e nominare i rispettivi coordinatori che ritenga necessari per svolgere il programma della Camera.

La istituzione dei Comitati specializzati di settore è a discrezione del Presidente e in nessun caso superano il periodo di durata in carica del Presidente che li nomina. I Comitati specializzati di settore sono sciolti dal Presidente quando viene terminato il loro lavoro e quando sono state accettate le loro relazioni, o quando, a suo giudizio, lo ritenga opportuno. E' compito dei Comitati specializzati di settore svolgere indagini, condurre studi ed interpellanze, dare suggerimenti al Consiglio Direttivo e assolvere tutti i compiti per i quali sono stati istituiti.

I coordinatori dei Comitati specializzati di settore partecipano senza voto al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, anche non soci, con la qualifica di Dottori Commercialisti e/o Revisori Ufficiali dei Conti. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Il Collegio dei Sindaci Revisori nomina tra i suoi membri un Presidente. Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sulla gestione amministrativa della Camera, esamina i rendiconti economici ed i conti di previsione e redige sugli stessi la relazione da presentare all'Assemblea. Dirime, in funzione di Collegio Arbitrale, le questioni e le vertenze di tipo finanziario e/o contabile che possono insorgere tra i soci e la Camera.

ARTICOLO 21

Limite al rinnovo dei mandati per Amministratori e Revisori

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci Revisori membri che hanno partecipato in forma consecutiva ai due precedenti mandati. Tale limite decade dal successivo mandato dove i membri possono essere nuovamente eletti.

TITOLO QUARTO

Disposizioni Varie

ARTICOLO 22

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il rendiconto economico ed il conto di previsione per l'esercizio successivo, predisposti dal Tesoriere, vanno sottoposti al Consiglio Direttivo e, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere

depositati presso la sede della Camera almeno cinque giorni prima della assemblea ordinaria annuale cui sono proposti per l'approvazione.

Tale rendiconto economico, consistente in uno stato patrimoniale e in un dettagliato conto economico, deve essere redatto secondo i principi stabiliti dal Codice Civile.

ARTICOLO 23

Risorse della Camera e sue gestioni

Le fonti di finanziamento della Camera sono:

- a) i contributi associativi versati dai soci;
- b) le donazioni e gli altri contributi pubblici e privati;
- c) i proventi derivati dall'erogazione dei servizi richiesti dalla base associata;

Le risorse verranno utilizzate nei tempi e nei modi meglio previsti da parte dell'Organo Amministrativo. I pagamenti effettuati dalla istituzione dovranno avvenire con firme congiunte, indifferentemente:

- del Presidente e di un Vice-Presidente
- del Presidente e del Segretario Generale
- del Presidente e del Tesoriere

ARTICOLO 24

Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento della Camera, l'Assemblea Straordinaria determina contestualmente le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non soci, di cui fissa i poteri. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad organismi associativi aventi scopi e finalità sociali analoghe o strumentali a quelli della Camera di Commercio Italia - Repubblica Dominicana. E' fatto assoluto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in qualsiasi forma o misura così come nel corso della vita associativa anche e soprattutto nel caso di scioglimento dell'organismo.

ARTICOLO 25

Clausola Arbitrale

La soluzione di tutte le questioni e vertenze che possono insorgere, a qualsiasi titolo, tra i soci e la Camera è devoluta al Collegio dei Sindaci Revisori che, in funzione di Collegio Arbitrale, decide tra le parti in forma inappellabile e senza formalità di procedura.

Il Foro competente è quello di Lucca il quale statuirà secondo la legislazione e la normativa del Diritto Italiano.

ARTICOLO 26

Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato

.....